

Al Ministro della Giustizia Marta CARTABIA  
ROMA

e per conoscenza

Al Presidente Bernardo PETRALIA  
Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
ROMA

Al Presidente Gemma TUCCILLO  
Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
ROMA

**OGGETTO: Esperti ex art. 80 O.P. - Proposta collettiva nazionale in materia di stabilizzazione dell'esercizio della professione, aggiornamento delle procedure selettive, adeguamento dell'onorario.**

**VISTO:**

- **l'art. 13 della L. 354/1975, comma 1-4, dispone** “[...] *Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. [...]*”;
- **l'art. 27 del DPR 230/2000, comma 1-3 dispone** “*L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. [...]*”;
- **l'art. 28 del DPR 230/2000, comma 3, dispone** “*L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della Legge (n. 354/1975)*”;
- **l'art. 29 del DPR 230/2000, comma 2, dispone** “*La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal Direttore dell'Istituto e composto dal personale (dipendente) e dagli Esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'art. 28, co. 3*”;
- **l'art. 80 della L. 354/1975, comma 4, dispone** “*Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'Amministrazione Penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate*”;
- **l'art. 7 del D.LGS. 272/1989, comma 6 (art. 133 del DPR 230/2000) dispone che** “*Per l'espletamento delle attività tecniche (...) i centri possono altresì avvalersi della collaborazione di (...) consulenti esterni*” – e secondo quanto previsto nelle more del riordino dipartimentale determinato dal **DPCM 15 giugno 2015 n. 84** (nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia) con il quale è stato istituito il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (da ora in avanti DGMC), ed ovvero **in materia di convenzioni con gli Esperti** di cui alla Circolare DGMC Prot. n. 19723 del 19/06/2008, alla Circolare DGMC Prot. n. 1/2016 del 10/05/2016, alla Circolare DGMC Prot. n. 4/2017 del 19/01/2017, alla Circolare DGMC Prot. n. 0039793.U del 15/06/2018, alla Circolare DGMC Prot. n. 0048189.U del 23/10/2020;

**I/LE SOTTOSCRITTI/E ESPERTI/E EX ART. 80 O.P.  
EVIDENZIANO LE SEGUENTI CRITICITÀ CHE GRAVANO SULL'INCARICO:**

**I. ESIGENZA DI STABILIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE**

La più importante criticità attinente la figura dell'Esperto ex art. 80 O.P. riguarda la mancata stabilizzazione nell'Amministrazione Penitenziaria.

Dall'entrata in vigore del nuovo Ordinamento Penitenziario nel 1975, gli specialisti incaricati di coadiuvare il personale di ruolo nell'“osservazione scientifica della personalità” – nello specifico psicologi e criminologi – sono sempre stati consulenti esterni, nonostante svolgano una funzione essenziale e permanente nell'individualizzazione del trattamento penitenziario.

Nel corso di oltre 40 anni, i concorsi banditi dal Ministero della Giustizia per assumere queste figure professionali di ruolo sono stati un'eccezione. Si ricordano, per gli psicologi, due concorsi da 4 e 39 posti per C1, un concorso di riqualificazione interna per C2 e C3 e nessun concorso per i criminologi.

Tuttavia, la necessità di avvalersi di Esperti art. ex 80 O.P. è divenuta essenziale ed ha acquisito carattere di continuità.

Si tratta di un processo al passo con i tempi, a fronte del progressivo aumento della popolazione detenuta e dell'emergere di nuove esigenze dei soggetti coinvolti.

Nel crescendo di funzioni riconosciute agli Esperti ex art. 80 O.P., vi è l'inserimento di questa figura che è indispensabile per la corretta composizione del consiglio di disciplina di cui all'art. 40 O.P., come da riforma voluta dalla Legge 103/2017 all'art. 1 co. 85 lettera m.

Ancora, sebbene i contesti penitenziari sovente richiedano al personale di operare in condizioni di criticità ed urgenza, ciò si è anche aggravato nel corso della emergenza sanitaria da Covid-19 per i vissuti dei detenuti nella pandemia che in molte strutture detentive sono degenerati in atti violenti e persino in rivolte. Per questo motivo la Direzione Generale del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, con la nota GDAP 0220264.U del 23.06.2020, ha demandato ai Provveditorati Regionali di disporre alle Direzioni delle strutture detentive affinché coinvolgessero le professionalità degli Esperti ex art. 80 O.P. per incrementare la “presa in carico” psicologica dei soggetti “ristretti”, c.d. “nuovi giunti”, provenienti dalla libertà o trasferiti da altra sede detentiva, sottoposti a isolamento precauzionale sanitario, al fine di intervenire su eventuali situazioni di disagio psicologico e prevenire il rischio di gesti autolesivi e suicidari.

L'assegnazione di questo compito, da parte delle Autorità competenti per la tutela della salute dei soggetti detenuti, rappresenta un significativo riconoscimento della professionalità degli Esperti art. 80 O.P. (in questo caso psicologi) e, in quanto tale, non può che essere svolta da una figura stabile all'interno della struttura penitenziaria per non vanificare la preziosa esperienza professionale, acquisita nel tempo e in determinati contesti da uno psicologo iscritto all'albo (quindi non più un semplice “esperto in psicologia” come in passato, denominazione ormai anacronistica, utilizzata dalla legge).

L'assegnazione degli incarichi ai professionisti Esperti art. 80 O.P. prevede procedure di selezione quadriennali da cui scaturiscono elenchi/graduatorie della stessa durata. Questo comporta una rotazione continua dei professionisti che determina una dispersione del patrimonio scientifico, tecnico-professionale ed umano che l'Esperto acquisisce nel corso dell'attività e un'interruzione significativa nei trattamenti forniti all'utenza, a fronte della fondamentale necessità di continuità professionale nella presa in carico che l'intervento richiede. Ciò senza considerare che ogni nuovo professionista inserito necessita di tempi tecnici più o meno lunghi per poter raggiungere i soddisfacenti livelli di efficienza ed efficacia, richiesti dall'organizzazione penitenziaria e dalla complessità della funzione da svolgere.

I bandi per la selezione degli Esperti ex art. 80 O.P. riportano: “L'eventuale incarico potrà avere una durata massima complessiva di anni quattro, al termine dei quali sarà applicato il principio di rotazione”. Questa continua rotazione finisce per disperdere la formazione altamente qualificata,

acquisita dal professionista, e non valorizzare le esperienze acquisite che, nel contesto specifico dell'esecuzione penale, rappresentano un prezioso valore aggiunto, la cui perdita rappresenta un danno per l'Amministrazione. L'importanza delle decisioni che scaturiscono anche dal contributo scientifico essenziale espresso dal professionista Esperto ex art. 80 O.P. - come l'apertura ai permessi premio e/o alle misure alternative del trattamento penitenziario - è tale che dovrebbe indurre l'Amministrazione ad avvalersi di professionisti con cui costruire un rapporto di collaborazione in continuità che garantisca l'affidabilità professionale nel tempo. La figura dell'Esperto ex art. 80 O.P. è indispensabile nell'equipe di osservazione e trattamento sia per l'osservazione scientifica della personalità sia per gli interventi che volgono ad offrire un contributo nella gestione delle dinamiche emozionali e relazionali relative alla convivenza tra detenuti all'interno degli istituti penitenziari. L'osservazione è condotta con le finalità di offrire un contributo scientifico di analisi delle caratteristiche della personalità del soggetto deviante, fornire una lettura sulla eziopatogenesi dei reati, accompagnare il detenuto nell'avvio o nell'approfondimento di una revisione critica rispetto alla sua condotta antiggiuridica per prevenire eventuali recidive e contribuire alla definizione di un trattamento individualizzato intra o extramurario che tenga conto del percorso psicologico di ciascun detenuto. In tal modo l'Esperto fornisce elementi scientifici imprescindibili per le decisioni della Magistratura di Sorveglianza in merito all'accesso a benefici premiali e/o alle misure alternative.

**A fronte delle criticità delineate si richiede di esaminare nuove disposizioni che volgano alla stabilizzazione degli Esperti psicologi e criminologi ex articolo 80 O.P. nell'organico del personale penitenziario, essendo una figura essenziale e permanente nella *ratio* della legge.**

## II. PROCEDURA SELETTIVA

Nei bandi di selezione dei professionisti ex art. 80 O.P. sono state evidenziate due principali criticità:

- non è attribuito un punteggio all'attività professionale svolta in analoga mansione
- è inserito un limite temporale per il riconoscimento dei titoli diversi dalla laurea, pertanto viene attribuito un punteggio ai titoli conseguiti solo nel decennio precedente alla pubblicazione del bando.

Ciò appare di difficile comprensione perché un master o un dottorato non hanno un termine di validità né, tantomeno, possono essere discriminati a seconda del periodo in cui sono stati conseguiti. Inoltre appare poco condivisibile che, in sede di formazione dell'elenco/graduatoria, qualora si verificassero casi di ex aequo nel punteggio, a parità di titoli di preferenza, viene data precedenza al candidato avente minore età anagrafica, in considerazione del fatto che non si tratta di un bando di assunzione a tempo indeterminato, l'unico che giustifica l'interesse della Pubblica Amministrazione ad avere personale più giovane che permanga in servizio più a lungo, tenuto conto dei costi di ogni procedura selettiva.

Nel panorama dei tentativi di revisione normativa in materia, vi è la recente Circolare DGMC del 23 ottobre 2020 – Modifiche alla Circolare prot. n. 0030793.U del 15 giugno 2018 e relativi allegati – che ha introdotto delle modifiche nelle procedure atte alla costituzione degli elenchi “alla luce dei risultati dei monitoraggi effettuati negli ultimi anni e delle proposte pervenute dai vari uffici”.

Detta Circolare al punto 4, ai fini della composizione dell'elenco dei professionisti risultati idonei al termine della selezione, introduce il criterio dell'ordine di inserimento “*progressivo secondo l'anno di iscrizione all'albo professionale, ove esistente, a partire da (...) una maggiore anzianità di iscrizione; per professioni prive di albo professionale, sarà preso in considerazione l'anno di conseguimento del relativo titolo di studio*”. Altresì, al punto 5, la stessa Circolare considera ulteriori criteri di merito al fine di agevolare l'assegnazione dell'incarico professionale e/o lo scorrimento dell'elenco in virtù della

specifica tipologia di utenza detenuta presso gli Istituti: *“Le aree specialistiche nelle quali l’Esperto possiede una specifica competenza, risultanti dal curriculum personale ovvero emergenti dal colloquio attitudinale (trattamento di particolari tipologie di autori di reato, mediazione penale, familiare, culturale e linguistica, conduzione di gruppi di adulti e minori; etc.), come valutate dalla Commissione che effettua la selezione”* nonché *“Significative esperienze professionali in specifici ambiti operativi connessi all’esecuzione penale per adulti e per minori”*. Orbene, si apprezza il fatto che la Circolare DGMC del 23 ottobre 2020 valorizzi l’esperienza acquisita dal professionista.

Un altro aspetto di criticità concerne la rotazione degli incarichi. Gli Uffici di Esecuzione Penale adottano un criterio di rotazione biennale che implica lo scorrimento di una graduatoria in corso di validità. Dopo due anni non viene rinnovato più l’incarico al professionista che ha superato la selezione collocandosi in posizione più alta in graduatoria e nel frattempo ha anche maturato due anni di esperienza, per scorrere la graduatoria e affidare l’incarico a un professionista con un punteggio inferiore e senza alcuna esperienza in quel contesto. Non si comprende la finalità di tale criterio che sembra arrecare un danno sia all’Amministrazione perché perde la possibilità di avvalersi di un professionista risultato più meritevole nella selezione e il patrimonio professionale costruito nei primi due anni di collaborazione, sia per il professionista che vede mortificato l’impegno e la professionalità acquisita.

L’attuale sistema di valutazione di fatto disperde la professionalità e le competenze costruite sul campo, introducendo una continua turnazione a fronte di una funzione complessa in relazione all’utenza da trattare, alle relazioni organizzative (con i funzionari giuridici pedagogici o del servizio sociale, con la direzione etc.) e al mandato sociale affidato all’Esperto.

Inoltre, per quanto in nostra conoscenza risulta che anche il reclutamento degli Esperti presenta delle discrepanze tra le varie sedi del territorio nazionale. Di regola l’assegnazione degli incarichi dovrebbe avvenire seguendo le graduatorie in virtù dell’ordine derivante dall’esito della procedura di selezione (per titoli e colloquio). In alcuni istituti, tuttavia, appare noto che tale graduatoria venga utilizzata come un mero “elenco”, in maniera discrezionale, prescindendo dal punteggio conseguito dai professionisti. Tale modus operandi andrebbe a configurare una mancanza di uniformità e trasparenza nell’assegnazione degli incarichi, ed una ingiusta mortificazione all’attribuzione di punteggio (che è voluta dalla stessa procedura di selezione) che vede anche nel merito della preparazione del candidato il suo posizionamento in graduatoria.

**Alla luce di queste criticità, per trasparenza e coerenza si richiede che le procedure di selezione e reclutamento degli Esperti ex art. 80 O.P. vengano uniformate a livello nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:**

- 1) riconoscimento di un punteggio per l’attività precedentemente svolta nella stessa funzione che valorizzi l’esperienza maturata nell’esecuzione penale interna ed esterna;**
- 2) attribuzione di un punteggio per i titoli senza limiti di tempo;**
- 3) eliminazione dei limiti temporali nella durata degli incarichi;**
- 4) definizione di un criterio trasparente ed imparziale sull’utilizzo della graduatoria.**

### **III. PROFILO PROFESSIONALE E SUO ESERCIZIO**

L’art. 80 della L. 354/1975, comma 4, dispone *“Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’Amministrazione Penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate”*. Questa legge che ha istituito la figura dell’Esperto

per le attività di osservazione e trattamento nei contesti penitenziari è precedente all'istituzione della professione dello psicologo (istituita quattordici anni dopo, nel 1989), pertanto risente di questo limite attribuendo in modo generico a dei professionisti, denominati Esperti, funzioni che, nel tempo, sono diventate tipiche della professione psicologica. Inoltre, la categoria dei criminologi ha assunto nel tempo un'ampia eterogeneità nella formazione di provenienza (laureati in sociologia, in giurisprudenza etc.). Fermo restando il valido apporto di ogni figura professionale che può svolgere l'attività di Esperto ex art. 80 O.P., non possono negarsi delle specificità per ogni categoria professionale e le diverse prospettive di impiego non sovrapponibili.

Per quanto di nostra conoscenza è possibile evidenziare che nelle diverse strutture penitenziarie italiane non vi è una chiara distinzione tra le attività degli Esperti ex art. 80 O.P. psicologi e criminologi non psicologi (ad esempio può essere un criminologo laureato in giurisprudenza), ma emerge anche una ripartizione non univoca delle attività tra psicologi Esperti ex art. 80 O.P. e psicologi del Servizio Sanitario Nazionale (dei servizi per le dipendenze e per la salute mentale). Con il DPCM del 01.04.2008 per il passaggio ministeriale della sanità penitenziaria, il DAP ha riconosciuto il carattere sanitario di alcuni interventi psicologici svolti in ambito penitenziario - tra cui la valutazione psicologica dei nuovi giunti, la prevenzione del rischio suicidario - e non di altri tra cui l'osservazione della personalità, il sostegno psicologico per soggetti in attesa di giudizio, il sostegno in condizioni di particolare criticità vedi regime "grande sorveglianza". Nelle diverse strutture detentive, tali ripartizioni di competenze non sono sempre rispettate, ma vengono distribuite tra gli psicologi del Servizio Sanitario e gli Esperti ex art. 80 O.P. in base ad esigenze locali. Per esempio spesso si chiede agli Esperti di sopperire all'assenza/carenza di personale del Servizio Sanitario. Ciò configura diversi ordini di problemi. Sebbene gli psicologi Esperti ex art. 80 siano dotati delle competenze scientifiche per intervenire in problematiche di natura clinica in quanto psicologi iscritti all'Albo Professionale (Legge 56/89, art 1., *"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità"*) tali richieste non rientrano nel mandato previsto dagli accordi individuali sottoscritti tra il singolo professionista e l'istituto penitenziario, esponendo lo stesso professionista ad una scarsa tutela poiché, nello specifico contesto, in quanto afferenti direttamente all'Amministrazione Penitenziaria, gli Esperti psicologi ex art. 80 O.P. non dispongono di un'equipe sanitaria (medici, psichiatri, etc.) necessaria per intervenire in alcuni casi specifici. Maggiore riflessione richiede il caso in cui tali interventi vengano richiesti ad Esperti ex art. 80 O.P. criminologi non psicologi, configurandosi una grave criticità perché tali figure non dispongono delle competenze professionali per intervenire in ambito psicologico e si possono verificare delle situazioni che espongono il professionista al rischio di esercizio abusivo della professione psicologica, involontariamente avvallate dall'Amministrazione Penitenziaria.

Inoltre non sempre il numero di ore assegnate agli Esperti è direttamente proporzionale al numero di procedimenti da seguire. Apparentemente sembra sia seguito un criterio di proporzionalità con il numero di detenuti di una determinata struttura penitenziaria, tuttavia alcuni Istituti si assegnano ai professionisti un monte ore non adeguato alla mole di procedimenti da seguire, tanto da incidere sensibilmente sugli interventi e le valutazioni professionali, spesso privati dei tempi tecnici minimi necessari per svolgerli con cognizione di causa.

**In virtù di tutto quanto detto, per quanto concerne le proposte relative al profilo professionale e all'esercizio, si richiede:**

- 1) una rivisitazione della Legge che introduca una chiara differenziazione tra le mansioni svolte, in particolare, dagli Esperti psicologi e dagli Esperti criminologi al fine, da un lato di evitare di avvallare l'esercizio abusivo della professione psicologica da parte di non laureati in psicologia, dall'altro che consenta all'Amministrazione di utilizzare in modo più proficuo la presenza di differenti figure professionali che sono funzionali per le loro specificità;**
- 2) una distinzione più chiara ed univoca tra gli psicologi del SSN e gli psicologi ex art. 80 O.P., per le varie mansioni di interesse dell'Amministrazione Penitenziaria anche tenendo conto**

- delle recenti necessità nate dalla situazione pandemica Covid-19;
- 3) di individuare prioritariamente un criterio per calcolare in modo direttamente proporzionale il rapporto tra il numero di Esperti in servizio, la determinazione del monte ore mensile e il numero di procedimenti da seguire. Si richiede di prevedere una distribuzione delle risorse tale da permettere a ciascun Esperto di disporre di un numero di ore sufficiente ad adempiere al mandato rispettando le tempistiche richieste dall'attività professionale (per esempio la possibilità di svolgere il numero di colloqui necessario, con una durata adeguata per poter ottenere tutti gli elementi conoscitivi utili a redigere in maniera esaustiva la relazione psicologica sull'osservazione scientifica della personalità o per attivare gli interventi professionali richiesti durante l'esecuzione penale esterna.

#### IV. TIPOLOGIA DI CONTRATTO E RETRIBUZIONE

La prestazione professionale consiste in un rapporto di collaborazione reso dall'Esperto ex art. 80 O.P. sottoscrivendo il cosiddetto "accordo individuale" con la Direzione dell'istituto penitenziario, dell'UEPE o delle strutture afferenti al Centro per la Giustizia Minorile. Per gli istituti penitenziari, l'accordo ha la durata di un anno con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata per non più di tre volte, invece negli UEPE e nei Centri per la Giustizia Minorile la possibilità di rinnovo, alla scadenza del primo anno, è di un solo anno. In sintesi, nell'esecuzione penale interna l'accordo ha una durata massima complessiva di quattro anni, mentre nell'esecuzione penale esterna l'accordo ha una durata massima complessiva di due anni.

Innanzitutto è evidente l'incoerenza del doppio regime (tra accordo quadriennale e biennale), ma la cosa più importante è il dispendio di risorse umane e di *know how* professionale sacrificato sull'altare di un turnover a tutti i costi. Tutto questo danneggia il percorso professionale dell'Esperto ex art. 80 O.P. e ne mortifica l'investimento professionale e la collaborazione fornita all'ente, ma soprattutto crea un danno incalcolabile all'Amministrazione che si priva degli Esperti più titolati e con maggiore esperienza nel settore. In sintesi, abbiamo un rapporto di collaborazione che finisce per impedire agli Esperti di collaborare sino in fondo. Tutto questo senza considerare che ogni nuovo bando costituisce un costo non indifferente per l'Amministrazione e non dà alcuna certezza di selezionare figure professionali di più alto profilo.

L'inquadramento contrattuale configura una discrepanza tra la tipologia di incarico (formalmente libero-professionale) e le reali esigenze dell'Amministrazione, tra cui:

- la timbratura del cartellino segnatempo per documentare le ore svolte (in alcuni istituti);
- la sottoposizione degli Esperti ex art. 80 O.P. a ordini di servizio (in alcuni istituti);
- la necessità della presenza costante in sede di almeno un Esperto ex art. 80 O.P. per comporre legittimamente i Consigli di Disciplina (il problema si presenta in particolare per istituti che hanno un solo Esperto in servizio);
- le convocazioni per i Consigli di Disciplina ed i GOT (Gruppo di Osservazione e di Trattamento), ordinati dalla direzione penitenziaria, avvengono anche senza alcun preavviso tanto che, non di rado, l'Esperto viene chiamato persino nelle giornate in cui è libero dall'attività.

Ciò che in sostanza emerge da questi aspetti è che la formalità di quanto previsto dall'accordo individuale lascia il passo ad una sostanziale condizione di esercizio lavorativo assimilabile a quella parasubordinata, che pure voleva essere risolta con la Circolare n. 3645/6095 dell'11.06.2013.

**Per quanto sopra rappresentato, si richiedono opportune revisioni alla tipologia di contratto degli Esperti ex art. 80 O.P., affinché non si incorra nel rischio da un lato di un'incongruenza tra la tipologia contrattuale e le richieste rivolte agli Esperti, e dall'altro di paralizzare l'attività degli**

**istituti (ad esempio non potendo svolgere un Consiglio di Disciplina) dando così all'Amministrazione quella stabilità indispensabile alla programmazione delle attività di istituto.**

Altra questione che interessa l'esercizio professionale è in merito al compenso professionale.

Il compenso orario previsto per la prestazione professionale resa dagli Esperti ex art. 80 O.P. è di euro 17,63 lordi, con aggiunta degli oneri spettanti dalla cassa di previdenza (elevato a euro 19,02 lordi per gli Esperti che collaborano con gli istituti penitenziari di Favignana, Gorgona e Porto Azzurro).

I primi Esperti ex art. 80 O.P. sono stati reclutati nel 1978, ma da allora, ad eccezione di iniziali esigui miglioramenti economici, l'onorario è rimasto sostanzialmente invariato, quindi risulta inadeguato rispetto alle tariffe attuali ed alla professionalità offerta degli Esperti che, con il passare del tempo, è cresciuta molto (per esempio per gli psicologi è stata istituita la professione, le specializzazioni sono diventate corsi di studio quadriennali o quinquennali etc.). In sostanza se, da un lato, l'onorario è rimasto sostanzialmente fermo al 1978, dall'altro i titoli in possesso degli Esperti, e quindi la loro professionalità, sono aumentati sensibilmente. Per cui l'Amministrazione applica tariffe vecchie, quando un Esperto aveva solo la laurea, per pagare i professionisti di oggi che sono molto più titolati (ovvero in possesso oltre alla laurea, di abilitazione all'esercizio professionale, master, specializzazione).

Esiste una difficoltà concreta nel trovare una paritaria corrispondenza di onorario per le differenti qualifiche professionali che confluiscono nell'eterogenea categoria degli Esperti ex art. 80 O.P., laddove solo per alcune ci si potrebbe avvalere di tariffari professionali degli ordini/albi (anche se non più vigenti), mentre per altre non vi è un inquadramento ordinistico (per esempio per i criminologi).

Un parametro di riferimento potrebbe essere quello stabilito dall'art. 49 dell'Accordo Collettivo Nazionale per gli specialisti ambulatoriali, sottoscritto in data 25.06.2019, che per gli specialisti psicologi, prevede un compenso orario pari a euro 39,96 lordi.

Si fa presente che già l'Accordo Collettivo Nazionale degli specialisti ambulatoriali, sottoscritto in data 09.02.2005 l'art. 13, menzionava i professionisti (medici ed odontoiatri, biologi, chimici e psicologi) *“ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell'attività penitenziaria, per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del DPR n.458/98”*.

**Pertanto si richiede di aggiornare il compenso orario degli Esperti ex art. 80 O.P. alle attuali tariffe professionali ovvero, per gli psicologi, mutuandolo dal compenso attualmente previsto dall'Accordo Nazionale per gli specialisti ambulatoriali, in modo da conferire finalmente una retribuzione dignitosa all'esercizio professionale reso.**

Lo svolgimento dei Consigli di Disciplina di cui all'art. 14bis O.P. richiede la presenza di tre Esperti ex art. 80 O.P. per cui, gli istituti che non hanno un numero sufficiente di professionisti nella loro sede devono chiedere la collaborazione di Esperti fuori sede. Pertanto un professionista Esperto ex art. 80 O.P. può ricevere convocazione su tutte le sedi territoriali afferenti al Provveditorato di appartenenza, dovendo recarsi anche a molti chilometri di distanza nella regione e persino fuori regione. Lo svolgimento di tale incarico grava, allo stato attuale, sul monte ore mensile di competenza di un Esperto.

Ogni convocazione presso altra sede comporta due problemi: da un lato, la sottrazione delle ore alle attività da svolgere nella sede di riferimento e, dall'altro, un dispendio economico aggiuntivo per le spese di trasferta che gravano totalmente sull'Esperto. Quindi c'è un doppio danno: il primo a carico dell'Amministrazione Penitenziaria che cede l'Esperto e il secondo per il professionista che deve sobbarcarsi le spese per raggiungere l'istituto dove si svolge il consiglio, ovunque sia, e le ore perse di viaggio.

**A tal fine si richiede un incremento di ore per la partecipazione fuori sede ai Consigli di Disciplina integrati - ai sensi dell'art. 14bis O.P. - e la previsione di un rimborso delle spese di viaggio e di una diaria per le ore utilizzate per il trasferimento nella sede di convocazione.**

Allo stato, le convenzioni individuali che regolano l'incarico dell'Esperto ex art. 80 O.P. prevedono di non poter superare le otto ore giornaliere di servizio. Un limite di difficile comprensione in quanto tende a interrompere ogni attività al di là della sua importanza ogni volta che sopraggiunge il superamento del limite orario di otto ore. Un superamento di tale limite lo troviamo già nel Protocollo di Intesa siglato in data 05.12.2005 tra Ministero della Giustizia/DAP - Consiglio Ordine Nazionale degli Psicologi (CNOP) - Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI), all'art. 3 si legge la possibilità di estensione *“alle 10 ore giornaliere qualora la sede dell'istituto o del servizio penitenziario disti più di cento chilometri dal comune in cui il professionista risiede o qualora la sede dell'istituto o del servizio sia ubicata in un'isola (escluse la Sardegna e la Sicilia)”*. Purtroppo tale criterio non risulta essere stato applicato.

**Pertanto si richiede l'abolizione del limite di ore di servizio giornaliere, in alternativa l'effettiva applicazione dell'aumento orario nel caso di espletamento incarico a lunga distanza chilometrica dalla sede di residenza attuando l'indicazione del sopracitato Protocollo di Intesa.**

\*\*\*\*\*

<b>TOT. ADESIONI: .....</b>
-----------------------------

\*\*\*\*\*

**FIRMATARI - Esp. art. 80 O.P. (elenco alfabetico)**

Biagetti Giovanna	PRAP Emilia Romagna e Marche
Pagano Paola	PRAP Puglia e Basilicata
Pomilla Antonella	PRAP Emilia Romagna e Marche
Salerno Elena	PRAP Emilia Romagna e Marche
Sergi Antonia	(già) PRAP Calabria ed DGMC Calabria

**SOSTENITORI (elenco alfabetico)**